

Legge regionale 14 agosto 2008 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

**Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.**

**Art. 5**

*(Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)*

1. Al quinto comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale), dopo le parole <<che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali>> sono inserite le seguenti: <<sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 66, quinto comma, della legge regionale 41/1986, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.1.1074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. Dopo il comma 30 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

**<<30 bis.** I finanziamenti di cui al comma 30 possono essere utilizzati anche per la copertura degli oneri finanziari connessi alla stipula di mutui da parte della Società realizzatrice.>>.

4. L'onere derivante dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 30 bis, della legge regionale 1/2007, come inserito dal comma 3, fa carico all'unità di bilancio 4.6.2.1084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, individua, tra le società a totale partecipazione regionale, i soggetti deputati a realizzare e a gestire le infrastrutture informatiche regionali, attività attualmente svolte da Mercurio SpA.

6. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e ad attuare, rispetto alle attività e alle società coinvolte, ogni operazione di cessione,

fusione, scissione o liquidazione.

**7.** A seguito del perfezionamento di quanto previsto al comma 6, i contributi e i finanziamenti assegnati, nonché le delegazioni amministrative relative alla realizzazione di opere infrastrutturali già affidate alla società Mercurio SpA, sono confermati in capo al nuovo soggetto realizzatore o gestore.

**8.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 4.6.2.1084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

**9.** Nell'ambito del piano complessivo di adeguamento e completamento del sistema di interscambio modale merci e passeggeri nel Comune di Pordenone, l'Amministrazione regionale individua nella Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA, società a totale capitale pubblico, il soggetto attuatore degli interventi di completamento dello scalo merci ferroviario e intermodale, finanziati con le risorse di cui alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche, con possibilità di alienazione a titolo non oneroso dei beni di proprietà ad altro soggetto pubblico o a totale capitale pubblico, subordinatamente all'obbligo di quest'ultimo di mantenere il vincolo di destinazione d'uso delle opere realizzate con il concorso finanziario regionale per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal trasferimento della proprietà.

**10.** Al fine di consentire il più efficace utilizzo delle risorse finanziarie stanziata nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg III A Italia Slovenia, la Giunta regionale è autorizzata a destinare finanziamenti già oggetto di formale provvedimento di impegno a seguito di rinuncia del beneficiario, a favore di altri interventi rientranti nelle finalità del medesimo programma.

**11.** Il competente dirigente provvede alla conferma dell'impegno di spesa, dando atto nel provvedimento dell'intervenuta rinuncia del beneficiario originario.

**12.** Il provvedimento di cui al comma 11 è notificato all'originario beneficiario.